



Città metropolitana
di Venezia

Dipartimento dei Servizi al Territorio
Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico

COMUNE DI SALGAREDA (TV)			
Ragioneria	Prot. n° 8124		Biblioteca
Tributi	22 AGO 2017		Serv. Sociali
Segreteria			LL.PP.
Demografici			Urbanistica
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.
Messo Com.	Sindaco	Segretario	Ambiente
Mestre, 21/08/2017			Attività Prod.

Rif. n. 68025/17

Concessioni Stradali

Responsabile del procedimento: Geom. Roberto Lunazzi
Referente della pratica: Sig. Maurizio Rota Tel. 0412501063
e-mail: concessioni@cittametropolitana.ve.it

Pratica Unipass n. 00359320264-07072017-2023 - Comune di Salgareda - F.lli Codognotto di Codognotto Gianfranco

Rif. nota prot. 7595 del 03.08.2017 del Comune di Salgareda

AL SUAP DI SALGAREDA

invio a mezzo PEC: portale@pec.unipass.gov.it

AL COMUNE DI SALGAREDA
Area Tecnica
Responsabile del procedimento
Arch. Favaretto Gabriele

invio a mezzo PEC: comune.salgareda.tv@pecveneto.it

Alla Ditta
F.LLI CODOGNOTTO
di CODOGNOTTO Gianfranco & C. S.n.c.
Via dell'Artigianato, 7
31040 SALGAREDA TV

invio a mezzo PEC: codognotto@codognotto.legalmail.it

OGGETTO: Trasmissione Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo accesso carraio lungo la S.P. 55 "Noventa di Piave - Cessalto" in Comune di Salgareda.

Si trasmette, in allegato, per i provvedimenti di competenza, la Determina dirigenziale n. 3173/2017 prot. 71780 del 21/08/2017 e gli elaborati tecnici relativi all'autorizzazione per la
Rif.Aut.N.18 Del 2017 21-08-2017-042027_21-08-2017_15-12-02_(3)



Città metropolitana di Venezia

realizzazione di un nuovo accesso carraio lungo la S.P. 55 "Noventa di Piave - Cessalto" in
Comune di Salgareda.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Roberto LUNAZZI



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Determinazione N. 3173 / 2017

Responsabile del procedimento: LUNAZZI ROBERTO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ACCESSO CARRAIO LUNGO LA S.P. 55 "NOVENTA DI PIAVE - CESSALTO" IN COMUNE DI SALGAREDA (TV);

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visti:

- i. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- ii. l'art. 19, comma 1, lett. d), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", che attribuisce all'ente la competenza in materia di viabilità e trasporti;
- iii. il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", ed in particolare, l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. il Provvedimento dirigenziale n. 1/2014 del 06/05/2014, di delega al sottoscritto titolare di posizione organizzativa della competenza ad adottare il presente provvedimento, come consentito dall'art. 28, comma 1, del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

dato atto che:

- i. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della Legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con deliberazione 25 febbraio 2014, n. 15, la Giunta provinciale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Venezia, ed ha indicato:
 - a. il Servizio Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
 - b. il geom. Roberto Lunazzi come responsabile del procedimento;
 - c. il termine di 55 giorni, escluse le sospensioni contemplate dalla legge, per la conclusione del procedimento;

richiamato:

- i. il D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 22;
- ii. il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del predetto D.lgs. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 44, 45 e 46;

vista l'istanza acquisita con P.E.C. del 03/08/2017, al protocollo con il numero 68025/17 del 03/08/2017, con la quale la Ditta F.LLI CODOGNOTTO S.n.c. con sede in Salgareda (TV) via dell'Artigianato n. 7 - C.F. 00359320264 nella persona del legale rappresentante Codognotto Roberto, nato a Motta di Livenza (TV) il 22/06/1962, di seguito definita "Ditta", chiede il rilascio dell'Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo accesso carraio lungo la S.P. 55 "Noventa di Piave - Cessalto" in Comune di Salgareda (TV);

verificato che il passo carrabile oggetto della richiesta sarà collocato e si inserirà su tratto di infrastruttura viaria extraurbana all'esterno del centro abitato del comune di Noventa di Piave (VE) denominata strada provinciale n. 55 "Noventa di Piave - Cessalto", classificata di tipo C;

verificato altresì che la Ditta ha effettuato il pagamento delle marche da bollo previste, rispettivamente € 16,00 per la domanda, ed € 16,00 per il provvedimento finale (autorizzazione/determina) con bonifico bancario VENETO BANCA S.p.a. – Filiale di Oderzo per un totale di € 32,00 versati in data 30/06/2017 a favore della Città metropolitana di Venezia;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di 18 giorni, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia;

determina

- 1) di Autorizzare alla Ditta F.LLI CODOGNOTTO S.n.c. le seguenti opere:
 - a) Realizzazione di n. 1 accesso carraio ad uso commerciale che ad opera ultimata sarà della larghezza totale di ml. 56,00 e della profondità convenzionale di ml. 1,00 dotato di corsia d'entrata della larghezza media di ml. 8,30 e corsia d'uscita della larghezza media di ml. 9,50 separate da aiuola a verde, in fregio alla proprietà individuata nel Comune censuario di Salgareda al foglio 25 mappale 11, sottopassato da manufatto in cls a sezione rettangolare (tombotto) di ml. 3,80×2,82 ispezionabile, della lunghezza di ml. 47,00.
- 2) Di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni tecniche, che qualora disattese, possono comportarne la sospensione o la revoca, nonché l'applicazione delle sanzioni previste nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92:

Prescrizioni e disposizioni tecniche:

- a) La sommità dell'accesso carraio, a lavoro ultimato, dovrà risultare inclinata verso campagna con pendenza minima del 2%;
- b) La larghezza dell'accesso sarà misurata lungo il fronte stradale. Detto accesso, sottopassato da manufatto costruito a perfetta regola d'arte con caratteristiche come indicato all'art. 1 lett. a), terminante allo sbocco ed all'imbocco da muratura di prospetto, non dovrà superare la quota del ciglio stradale. La costruzione di paraghiaia dovrà essere eseguita con cordolo in cls di altezza massima di cm. 15,00 rastremati verso strada, fino a raggiungere la quota del ciglio stradale;
- c) Dovranno essere evitati ristagni d'acqua sulla strada e le sue pertinenze avvertendo che, ove il terreno privato fosse più alto della banchina stradale si dovrà provvedere alla costruzione di una canaletta carrabile con griglia, atta alla raccolta e deflusso delle acque provenienti dalla proprietà privata, disposta in modo che le medesime non abbiano mai ad invadere per alcuna ragione la sede stradale;
- d) I materiali provenienti dalle lavorazioni non dovranno essere depositati, nemmeno temporaneamente, sulla strada o sulla banchina di competenza demaniale, ma asportati, in modo che la terra ed i detriti non invadano tali aree e la scarpata stradale, avvertendo che se ciò si verificasse la Ditta sarà tenuta al ripristino delle condizioni precedenti l'intervento, anche al fine di garantire lo scolo delle acque e la sicurezza della viabilità;
- e) La Ditta, a lavori ultimati, dovrà asportare a sua cura e spesa i materiali esuberanti e dovrà provvedere alla messa in pristino delle aree demaniali manomesse per l'esecuzione dei lavori. Le zolle erbose da collocare dovranno essere in piena vegetazione;
- f) La Ditta, ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.P.R. n. 495/92 deve installare l'apposito segnale di cui all'art. 120, comma 1, punto 3) lett. e), figura II 78;

- g) Durante l'esecuzione dei lavori la Ditta dovrà usare tutte le cautele atte a mantenere libera la circolazione e sicuro il traffico, collocando sulla strada, in posizione ben visibile, le necessarie difese e le prescritte segnalazioni diurne e notturne in conformità al Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "*Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo*";
- h) Per qualsiasi cedimento, avvallamento od altro danno che potesse derivare al corpo stradale per cause imputabili ai lavori, e successivamente alla sussistenza stessa delle opere oggetto del presente provvedimento, la Ditta sarà tenuta alle riparazioni del caso, a proprie spese, a semplice richiesta della Città metropolitana di Venezia;
- i) La Ditta deve avvisare la Città metropolitana di Venezia dell'inizio e l'ultimazione dei lavori con almeno cinque giorni di preavviso, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di ispezione e controllo;
- j) Devono essere rispettate tutte le disposizioni di legge in materia di Polizia Stradale e quelle contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e nel suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92;

Ulteriori prescrizioni

- k) La realizzazione delle opere avviene sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta, la quale deve sollevare e rendere indenne la Città metropolitana di Venezia da ogni e qualsiasi danno derivante alla strada ed a terzi, direttamente od indirettamente, per effetto totale o parziale del provvedimento stesso;
 - l) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere è completamente a carico e sotto la responsabilità della Ditta. In particolare dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque all'interno della tubazione posta al di sotto della piattaforma d'accesso;
 - m) La Ditta dovrà comunicare alla Città metropolitana di Venezia l'eventuale passaggio di proprietà del bene immobile interessato dal presente provvedimento, entro quindici giorni successivi alla data di stipulazione del relativo contratto;
- 3) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce il titolo abilitativo previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*";
 - 4) Di stabilire che il termine di inizio ed ultimazione lavori deve corrispondere alle scadenze fissate nel titolo abilitativo di cui al punto 3), fatto salvo il rispetto delle prescrizioni e disposizioni tecniche fissate al punto 1);
 - 5) Di dare atto che il presente provvedimento è a titolo oneroso, come previsto dal "*Regolamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree di pertinenza della Provincia*";

- 6) Che il presente provvedimento, o copia dello stesso, deve essere tenuto in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e successivamente reso sempre prontamente disponibile per essere esibito, a richiesta del personale della Città metropolitana di Venezia per le verifiche d'Istituto.

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Il presente provvedimento ha la durata di 29 anni dalla data di rilascio, salvo rinnovo.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL FUNZIONARIO DELEGATO
LUNAZZI ROBERTO

atto firmato digitalmente

